

OPERAZIONI DI SFALCIO, RIVOLTAMENTO E SPANDIMENTO, RANGHINATURA, PRESSATURA, TRASPORTO E STIVAGGIO DEL FIENO PRODOTTO NELL'AZIENDA DI TANCA REGIA E REALIZZAZIONE DI FASCE PARAFUOCO IN CORRISPONDENZA DEL PERIMETRO AZIENDALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è:

1) l'affidamento delle operazioni di sfalcio, rivoltamento e spandimento, ranghinatura, pressatura, trasporto e stivaggio a regola d'arte in fienile o su autotreno del fieno prodotto presso l'azienda di Tanca Regia sotto forma di rotopresse e di circa 1500 balle prismatiche da 20/30 kg. circa. Le operazioni riguardano una superficie indicativa pari ad ha 120 circa. Il taglio dovrà essere effettuato per mezzo di barra falciante o falciaccondizionatrici perfettamente affilate e funzionanti che, secondo giudizio dei tecnici del Servizio, non lascino nessun tipo di residuo o prodotto non raccolto nei campi interessati, pena l'annullamento dell'incarico.

La raccolta e la pressatura in rotopresse dovrà essere effettuata mediante rotoimballatrici esclusivamente con rete di rapporto minimo pari a min. 0.14 Kg/mt, adeguatamente avvolte senza manifestare cedimenti del rotolo, pena l'annullamento dell'incarico.

2) la realizzazione a regola d'arte ed a norma di legge della fascia parafuoco in corrispondenza del perimetro dell'azienda. La fascia di protezione, da effettuarsi per mezzo di erpice frangizolle o aratro, al termine della lavorazione dovrà presentarsi priva di qualsiasi residuo vegetale e, comunque, di materiale infiammabile di qualsiasi natura. La stessa dovrà avere una larghezza di almeno mt. 5.

L'indicazione degli ettari e delle aree sfalciabili è orientativa e potrà subire modifiche in relazione agli eventi

Al fine di predisporre un piano tecnico di lavoro confacente alle esigenze aziendali, un incaricato della Ditta dovrà effettuare sopralluogo presso l'Azienda di Tanca Regia. A tale scopo si prega, pertanto, di prendere contatto con il referente aziendale, Sig. Salvatore Sanna, al n. 0785/53453 e 347/3084565.

Il servizio potrà subire delle variazioni quantitative entro il 20% del valore contrattuale. In tale evenienza la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio sia per le minori che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Gli interventi oggetto del contratto avranno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno essere conclusi entro e non oltre il termine di 15 giorni, salvo imprevisti causati da eventi meteorologici.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà mettere a disposizione del cantiere di fienagione, a tempo pieno, un numero di trattori e macchine operatrici idoneo per completare il cantiere secondo quanto di seguito stabilito. Le macchine utilizzate dovranno essere in regola con le vigenti normative di sicurezza, pena esclusione dall'appalto. L'AGRIS si considera comunque sollevata da responsabilità attinenti a danni su persone o cose relative al cantiere di cui sopra. Il personale da impiegare nell'espletamento del servizio dovrà essere numericamente e professionalmente adeguato. Il personale dovrà essere in regola con la normativa previdenziale, tutela dei lavoratori in genere e con la normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Accettare le indicazioni dell'AGRIS nella figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, dott. Marco Piras, relative alla data di apertura del cantiere, la sua durata attesa, l'ordine di taglio, eventuale condizionatura, arieggiamento, andatura, raccogli-pressatura, stivaggio del fieno dei diversi appezzamenti ed impegnarsi a svolgere le attività previste

Servizio ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione

al fine di ottenere, fatti salvi impedimenti di natura meteorologica, un fieno di qualità ottimale in termini di stadio di raccolta, umidità e assenza di contaminazioni di terra o altro materiale estraneo.

Lo stivaggio in fienile del fieno dovrà realizzarsi nel più breve tempo possibile e comunque **entro un massimo di 3 giorni dalla pressatura in campo**, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili aziendali. Le balle prismatiche dovranno essere confezionate con corda antitopo, mentre le rotopresse dovranno essere confezionate con rete resistente ai raggi UVA. In caso di inadempienze a quanto indicato nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 6.

ART. 4 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze), in quanto nel periodo previsto per l'esecuzione degli interventi l'area interessata non è utilizzata per le attività aziendali, pertanto gli oneri di sicurezza sono stati valutati pari a zero.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione del servizio, tali da generare rischi da interferenza, l'Agris provvederà alla predisposizione del DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell'Agris.

La ditta appaltatrice si obbliga ad adottare, in tutte le fasi di espletamento del servizio, il piano di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 5 - ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria esonera l'Agris da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto.

L'Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall'aggiudicataria nell'espletamento del servizio. Nello specifico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere almeno pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila). La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo contrattuale.

Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all'Agris, entro la data di stipula del contratto d'appalto ovvero, in caso di anticipazione del servizio, prima dell'avvio del servizio stesso. In alternativa alla stipula della polizza, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza delle predette coperture, già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AGRIS.

ART. 6 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

La ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale pari all'1‰ dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno continuativo di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore (come definite dall'art. 7 del presente capitolato), rispetto a quanto stabilito circa i termini di conclusione del servizio.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà per iscritto alla contestazione del disservizio arrecato e, acquisite le relative giustificazioni, procederà all'applicazione delle decurtazioni. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso di penali, queste saranno applicate direttamente dall'Agris detraendo le stesse dall'ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto della tempestività degli interventi, e qualora trascorrono 6 (sei) giorni continuativi di ritardo non attribuibili a causa di forza maggiore, ovvero si verificano nell'esecuzione del contratto gravi inadempienze e/o difformità debitamente contestate, rispetto a quanto la ditta sia contrattualmente obbligata ad eseguire, l'Agris ha il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione senza necessità di previa diffida o di costituzione in mora e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. L'Agris si riserva inoltre la facoltà di provvedere a fare effettuare il servizio non eseguito, o eseguito in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni date, da altra ditta idonea. Le spese sostenute e i gli eventuali

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricultura

Sede Legale: Sassari, loc. Bonassai SS 291 km 18,6 - P. IVA. 02270290907 - tel. +39 079 387200 - fax +39 079 389450

Sede Servizio: P.zza D. Borgia, 4 - 07014 OZIERI (SS) - tel +39 079 781600 - fax +39 079 786624

Servizio ricerca per le Produzioni equine e Riproduzione

danni prodotti saranno addebitati alla ditta inadempiente, salvo ogni altro diritto o azione.

ART. 7 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà della ditta che questa non possa evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, della stessa. Si considerano causa di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse, gli impedimenti di pubblica sicurezza e legislative varie sopravvenute durante l'esecuzione del servizio non attribuibili a colpa della ditta. L'Agris non riterrà responsabile la ditta dei danni subiti per la conseguente interruzione del servizio. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, la ditta sarà remunerata per il lavoro eseguito fino all'evento di forza maggiore. L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato immediatamente al direttore dei lavori e debitamente documentato. In ogni caso, la ditta è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuare le conseguenze.

Qualora l'interruzione fosse definitiva, qualunque siano le prestazioni fino ad allora eseguite, a fronte dell'esecuzione del contratto, l'Agris non dovrà alcun compenso alla ditta, per le quantità necessarie al raggiungimento del compenso massimo.

In nessun caso possono essere considerate causa di forza maggiore la manutenzione ordinaria e straordinaria o l'avaria dei mezzi utilizzati, l'indisponibilità del personale e la carenza dei materiali da utilizzare.

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell'Agris, garanzia fidejussoria definitiva con le modalità e gli importi previsti dagli art. 106 e 117 del D. Lgs 36/2023.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Tribunale di Sassari.

Il Direttore del Servizio

Dott. Raffaele Cherchi